

Oggetto: udienza del 20/03/2013

Da: ESSEDI STUDIO E ASS SAS

Data: Gio 21/03/2013 17:08

A: deli.luca@giustizia.it

Allegati:

Dato che Lei, alle ore 13.45 ha deciso di rinviare la udienza al 27 corrente ore 12, specificando:

- per la continuazione/conclusione della esposizione odierna (dove l'avv. Bonotto ha occupato tutto il tempo e quindi al mio legale non è rimasto il tempo per profferire verbo)
- per la decisione.

Dato che la maggior parte del tempo l'avv. Bonotto lo ha impiegato per attacchi personali verso il sottoscritto e per esporre una falsa rappresentazione della realtà, facilmente smentibile con documenti, devo necessariamente essere io a controbattere nella prossima udienza, leggendo quanto segue ed allegando la documentazione pertinente (dato che la controparte non ha esitato a presentare molta documentazione inedita).

Occorre premettere

- che la quasi totalità del tempo in udienza l'avv. Bonotto lo ha impiegato per attacchi personali verso il sottoscritto e per esporre una falsa rappresentazione della realtà;
- che tale strategia dilatoria è iniziata con la mancata presentazione delle note conclusive scritte!
- che il secondo tempo promesso, per replicare alle false accuse, non è mai stato concesso in quanto l'avv. Bonotto scientemente non ha dato tregua, nonostante gli inviti del giudicante a stringere, sino alla fine dell'orario di udienza;
- che molti dei documenti presentati dall'avv. Bonotto erano inediti e molte circostanze da lui riferite non erano a conoscenza della odierna difesa
- che il precedente legale, che ne era invece a conoscenza, si è ritirato a causa delle illecite, gravissime pressioni esercitate su di lui dall'avv. Bonotto (All);
- che parte di tali pressioni dietro le quinte, che il sottoscritto ritiene estorsioni, sono documentate sino dal 2000 (All)

Tutto ciò premesso, deve necessariamente essere Sandro Dallavalle a controbattere nella prossima udienza, leggendo quanto segue ed allegando la documentazione pertinente;

1) in primo luogo va smentita la affermazione dell'avv. Bonotto di "cadere dal pero" avendo saputo solo da poco della esistenza del sito e della rappresentazione dei fatti da me proposta, dato che invece ne è al corrente da qualche anno ed, in ogni caso, la mia opinione sui fatti era già inserita nella dichiarazione UNEP, da me obbligatoriamente presentata i primi di agosto 2010; è impensabile che non abbia letto tale dichiarazione, dovendo decidere per conto del suo cliente su quale ulteriore bene procedere; (ma vi è una prova diretta di quanto affermo: molti mesi dopo, nel corso di una udienza in cui non ero assistito da alcun legale, poco prima di affidare all'avv. Pietro Guidotto la mia difesa, su ordine dell'avv Bonotto la got Loschi mi ha restituito una cartellina che era contenuta nel fascicolo e che, fra altri documenti, conteneva anche la dichiarazione UNEP, in quanto non gradita dall'avv. Bonotto stesso (All. 1); tale documentazione che era stata depositata a suo tempo in cancelleria (che ha anche timbrato alcuni documenti) DEVE tornare nel fascicolo e quindi la ripresento (essa contiene anche una querela verso Andreon Francesco, sulla quale è stampigliato il timbro del tribunale ed annotato il numero di fascicolo giudiziario

(2930/10) che non risulta tuttavia dai registri della Procura;
tale querela datata 26/09/2010 era stata presentata ai carabinieri il
27/09/2010, come risulta dalla relativa ricevuta (l'ennesimo dirottamento/sparizione di
atti giudiziari, quindi!). Sarà mia premura presentare una nuova denuncia per
sapere per quali motivi tale querela non risulta registrata presso la competente
procura, nonostante riporti il numero progressivo di questa!

debbo ribadire quanto già affermato in udienza, circa la attendibilità
dell'avv. Bonotto: nel deporre sotto giuramento in un processo penale a mio carico (e
già questa è una abnorme violazione del codice deontologico forense), oltre a
varie accuse al sottoscritto la cui falsità è documentata, ha attribuito la
responsabilità dello indebito ritiro dei reperti rinvenuti dopo 5 anni, senza più i
sigilli, all'unica impiegata dello studio Nordio nel frattempo deceduta a seguito di
un tragico incidente stradale, e che quindi non poteva difendere il suo onore
(studio Nordio, fratello del noto PM/politico veneziano, presso il quale operava,
nei primi anni 90, l'avv. Giovanni Bonotto, che seguiva per conto di tale
studio la pratica Andreon ;

a parte il fatto in se, che non necessita di alcun commento, l'onore della
sfortunata signorina lo difendo io riferendo che il CTU nella sua seconda relazione
ha riferito che le indagini sulla sparizione dei reperti avevano individuato
immediatamente il Bonotto in quanto, da un registro del Tribunale, era annotato che
i reperti erano stati ritirati dallo "Studio Bonotto"; (All. 2 e 3) (nessun
riferimento quindi allo Studio Nordio!!!)

ma, riferendosi al sottoscritto, ha riferito di temere per la sua incolumità
fisica: a tal proposito ho già in tempi non sospetti pubblicato sul sito che non
ho alcun risentimento verso di lui, anzi, che lo considero come il mio miglior
avvocato; un esempio? è stato lui a depositare al Tribunale di Palmanova la
fattura emessa da essedi nel 1989, prima ancora dello inizio della contrapposizione
con la Braido, che dimostra, insieme al certificato emesso dall'ufficio imposte,
che la questione della assenza di legittimazione attiva di essedi sas, ancora
oggi falsamente riaffermata dall'avv. Bonotto, è un autentico stratagemma inventato
dall'avv. Furlan; la differenza è che questo ultimo, una volta emersa la
verità, cioè che il suo gioco era stato scoperto, ha deciso di concordare con la sua
controparte la dilazione del pagamento del dovuto e quindi A PAGARE, riconoscendo
evidentemente il debito al di là di ogni dubbio;

un altro esempio? quanto riferito al successivo punto 8!

aggiungo che il timore per la sua incolumità fisica, esternato dall'avv.
Bonotto, non può in alcun modo fare riferimento a Sandro Dallavalle, dato che ha
sopportato "senza battere ciglio" la intrusione personale del Bonotto in casa sua in
occasione del pignoramento del 17 luglio 2010, nel quale di fatto ha guidato il
lavoro dell'ufficiale giudiziario (conferendogli, come è ovvio, una
straordinaria tensione per l'evidente sopruso), come ben riferito nella dichiarazione UNEP,
ma invece il timore per la incolumità avrebbe ragione di sussistere con
riferimento ad Andreon/Braido, non solo per 20 anni di profumate parcelle, ma anche per
aver prodotto, nella udienza del 20/03/2007, la lettera inviata nel 1989 dal
sottoscritto a Braido Vanna, che sin dallo inizio aveva chiesto ed ottenuto non
venisse inserita nel fascicolo, per evitare l'imbarazzo derivante dai numerosi
particolari di natura assai riservata che emergono e che essa stessa aveva confidato
a Sandro Dallavalle (non essendo possibile che ne potesse essere altrimenti a
conoscenza);

il sottoscritto, comportandosi da gentiluomo, per un riguardo alla Signora,
aveva rispettato questa sua volontà; il contrario invece fa', a 24 anni di
distanza, il solito Bonotto!

2) l'altra falsa affermazione a cui ho potuto replicare è che avrei venduto la casa a mia moglie e mio figlio, per "fare la vittima"; la realtà è invece che la casa in precedenza era posseduta pro quota da me, da mia moglie e mio figlio, e tutti e tre abbiamo dovuto svenderla urgentemente in quanto l'avv. Bonotto aveva iscritto ipoteca, aveva ottenuto il congelamento dei c/ correnti bancari, aveva venduto all'asta TUTTI i computers e quindi TUTTI GLI STRUMENTI DI LAVORO; oltre a tutto questo, anche in relazione alla pubblicità negativa, ed alle altre pressioni esercitate sul mio cliente (che rappresentava il 95% del giro di affari), tale mio cliente, dopo 30 anni di collaborazione fedele e ricca di contenuti ha interrotto il rapporto (sul punto presenterò ulteriori querele, dato che cono a conoscenza di una concussione che ha costretto la ditta ad assumere una così pesante decisione);

oltre al danno per la perdita della casa (il prezzo di svendita di 175.000 euro è stato appena sufficiente per coprire tutte le esposizioni accumulate progressivamente in 24 anni di controversia, ma esplose in maniera esponenziale con le esecuzioni sopra citate;

l'ulteriore danno materiale derivante dalla perdita del lavoro, ha decorrenza 01/01/2011 e perdura a tutto oggi: si tratta di un corrispettivo di 6.000 euro mensili;

i danni biologici e morali per i tre membri della famiglia sono ancora più elevati rispetto a quelli materiali;

a tale proposito, uno dei motivi per i quali l'avv. Bonotto ha abusivamente ottenuto la restituzione della dichiarazione UNEP, è che questo descrive il ruolo da lui svolto nel pignoramento mobiliare presso ESSEDI SAS: ha perseguito non solo il pignoramento di TUTTI i beni strumentali, ma anche della vecchia scrivania ereditata dal padre, di nessun valore venale, ed addirittura, di uno zerbino e di un attaccapanni di lamiera del valore di pochi euro;

3) per quanto riguarda le affermazioni verbali dell'avv. Bonotto sul merito:

a) la assenza di legittimazione attiva della essedi sas, invocata con le medesime argomentazioni presso il Tribunale di Palmanova, è stata da questa rigettata; sentenza passata in giudicato in quanto nemmeno appellata; la sentenza di Udine ha confermato quella di Palmanova, respingendo nuovamente la richiesta di annullare il pignoramento sospeso a favore essedi.(All.)

4) non era possibile alcuna confusione fra la posizione di Sandro Dallavalle e la essedi sas in quanto:

- la partita iva era diversa, come ben evidenziato dalla fattura emessa da essedi e registrata da Andreon prima che iniziassero le contestazioni;(All.)

- l'indirizzo era diverso (Sandro via del Solstizio, 2, Essedi C.so Mazzini, 10) (All.)

- la attività di lavoro autonomo di Sandro era cessata da tempo, la posizione era rimasta aperta in attesa di recuperare alcuni crediti; (All.)

5) la Cassazione ha sancito la assenza di legittimazione della Andreon s.r.l., accogliendo la istanza di Andreon che era imperniata proprio su di essa; nessun nuovo fatto è intervenuto successivamente e pertanto il giudice di primo grado non può interferire su tale punto (proprio ai sensi del secondo comma art. 393; tanto caro all'avv. Bonotto nel primo comma);

6) la supposta prescrizione della causa è stata dichiarata "ULTRA PETITUM" da codesto giudicante e, a parte le varie cause di interruzione (verbali di udienza, mandati a nuovi avvocati, tentativo di conciliazione presso la Curia Mercatorum, la data di inizio causa è 25 ottobre 1990, notificata il giorno successivo, la

data della sentenza di primo grado è 17 luglio 2000 (quindi i 10 anni non erano nemmeno trascorsi); il giudice non può cambiare il calendario, tanto meno "ultra petitem"; nel caso si volesse invocare la data di deposito della sentenza, essa ha data 25/10/2000, fra le due date (emissione e deposito), c'è il periodo feriale, che eviterebbe il superamento del termine anche se esso fosse sfiorato di 45 gg;

apprendo con piacere che l'avv. Bonotto fa' proprio l'argomento della prescrizione, che risulta essere una delle principali motivazioni in base alle quali codesto giudicante ha deciso, ultra petitem, la provvisoria esecuzione che ha provocato i danni sopra citati!

7) rimane il fatto che la sentenza di primo grado ha superato i tre gradi di giudizio, non essendo minimamente modificata dal secondo e dal terzo; non esiste un quarto grado di giudizio, per di più "ultra petitem"; il ricorso al primo grado anzi che al secondo rappresenta uno stravolgimento colossale dell'ordinamento.....

8) che la sentenza di primo grado non sia stata minimamente coinvolta nel respingimento della istanza di appello di Andreon per vizio nel mandato, è lo stesso Andreon/Bonotto/Bottega ad affermarlo, con le seguenti, inequivocabili parole:

"

Nel corso del 2004, per un (ritenuto) vizio formale del mandato, rilevato d'ufficio dalla Corte di Appello solo in sede di sentenza, il procedimento in grado di appello veniva dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado riacquistava efficacia provvisoriamente esecutiva e veniva nuovamente notificata dalla Essedi Studio e Associati sas unitamente al precetto".(All.)

9) E' appunto da quella situazione così magistralmente illustrata dall'avv. Bonotto che è seguito il pignoramento a carico della quota di Andreon Francesco nella Echo s.r.l., successivamente sospeso grazie ad una manipolazione documentale ordita da Andreon/Bonotto/Bottega e puntualmente descritta nei dettagli nella sentenza di Palmanova! (All.)

Ne consegue che tale sentenza, NON TOCCATA DA ALCUNO, come sopra precisato, è passata in giudicato non appena trascorsi i termini concessi da Cassazione per riassumere l'appello! Non per nulla sia la sentenza di Palmanova che quella di Udine hanno confermato la congruenza del pignoramento sospeso, a valere su di essa.

Porterò in udienza del 27/03/2013 anche tutti gli allegati cartacei, nel caso siano utili! Al momento allego solo la fattura ed il certificato dell'ufficio imposte che svelano il trucco pensato dall'avv. Furlan ma su cui il solo Bonotto osa ancora insistere...

In attesa di cortese riscontro (in particolare circa le modalità di replica sopra ipotizzate, ed a disposizione per ogni occorrenza, porgo cordiali saluti

In fede

Sandro Dallavalle

Allego comunque i documenti più importanti:

l'atto_bonotto_240905.pdf è un concentrato di prove a favore essedi, presentato dallo studio Bonotto/Bottega:

- a pag 3 tenta di imbrogliare le carte sostenendo che il lavoro autonomo di Sandro Dallavalle fosse svolto in C.so Mazzini, 10 ed invece la essedi sas svolgesse la sua attività in via del Solstizio, 2. Invece è esattamente il contrario, come risulta anche dalle visure camerali;

- a pag. 5 riporta la attestazione sopra riportata "nel corso del 2004.....", ma poi ripete il medesimo concetto a pag. 9 e, per di più aggiunge il commento, rifendosi alla sentenza di primo grado (e non quindi, a quella di appello, che pure era già intervenuta): "Non essendo tuttavia ancora passata in giudicato...."; ne deriva che, se a settembre 2005 non era passata in giudicato, ciò è avvenuto subito dopo scaduti i termini per la riassunzione concessi da Cassazione;

la fattura essedi sas n. 4 del 03/10/1989 è certamente anteriore alla disputa ed è stata debitamente registrata dalla Andreon, tanto che contiene anche gli estremi della registrazione e la nota sigla di Braido vanna, la moglie di Andreon Francesco; la esatta partita iva (della essedi sas) è posta in bella evidenza appena sopra la SCRITTA ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI; la relativa iva non è mai stata pagata, pur essendo stata fruita in detrazione dagli Andreon
